



REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

Approvato nel Consiglio Comunale con deliberazione n° 15 del 28.03.2011

PREMESSA

Il Comune di Portogruaro ed il Comune di Concordia Sagittaria, in armonia con la costituzione e nel rispetto della normativa europea, italiana e regionale in materia di politiche giovanili, assumendo la partecipazione e l'informazione ai giovani quali obiettivi prioritari:

1. riconoscono i giovani come una risorsa della comunità;
2. riconoscono l'assunzione di responsabilità, l'impegno, la socializzazione, il protagonismo progettuale e creativo dei giovani e la solidarietà come strumenti per la crescita del benessere individuale e della comunità;
3. garantiscono e promuovono l'esercizio della cittadinanza attiva delle donne e degli uomini in giovane età e la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni comunali.

A tal fine, viene redatto il Presente Regolamento di Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani.

PARTE I ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 21 anni, autonomamente istituito dai Comuni di Portogruaro e di Concordia Sagittaria, che promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale dei paesi, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano i territori comunali, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani ha la funzione, tra l'altro, di:
 - a. promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
 - b. facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dei due enti locali;

- c. promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- d. elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e. seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

2. Il Consiglio dei Giovani può presentare proposte di deliberazione ai Consigli Comunali e alle Giunte ed esprime parere preventivo sugli atti fondamentali emanati dai Consigli Comunali, dai Sindaci o dalle Giunte che riguardino specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 21 anni. In questo ambito, le Amministrazioni comunali sono tenute a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio Comunale dei Giovani, il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani.

Le Amministrazioni comunali hanno altresì facoltà di richiedere al Consiglio Comunale dei Giovani un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dal comma precedente.

Il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il Consiglio Comunale dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile, con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'Associazionismo giovanile, valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dai Comuni e da ogni altro soggetto istituzionale, i cui effetti abbiano risonanza sui territori comunali, raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani, sotto tutti gli aspetti.

4. Il Consiglio dei giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta ai Consigli Comunali e alla popolazione giovanile, una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio dei due Comuni, riferita all'anno precedente.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio dei Giovani è composto da n. 21 (Ventuno) membri, eletti a suffragio universale, diretto con metodo proporzionale, a scrutinio di lista, da tutti i giovani residenti nei Comuni di Portogruaro e di Concordia Sagittaria o frequentanti le scuole superiori di secondo grado di Portogruaro o iscritti al Polo Universitario di Portogruaro, che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il ventunesimo anno di età. Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il ventunesimo anno di età.

2. L'elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento.
3. Dopo l'elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente.
4. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni semestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata: dei Sindaci; degli Assessori o dei Consiglieri delegati alle Politiche giovanili; dei Consigli Comunali; di almeno un terzo dei membri del Consiglio.
5. Alle sedute del Consiglio hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori o i Consiglieri delegati alle Politiche giovanili dei Comuni di Portogruaro e di Concordia Sagittaria.
6. Il Consiglio dei Giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
7. Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ARTICOLO 4 – PRESIDENZA

1. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta e subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.
2. Il Presidente viene eletto nella prima votazione, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età e in caso di corrispondenza di età quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza.

3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del consiglio a rappresentarlo.

4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno 8 (otto) membri del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché la stessa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

5. Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio dei Giovani;
- è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio; convoca, presiede e coordina le adunanze;
- cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il Calendario delle sue riunioni;
- cura la formazione dell'ordine del giorno;
- assicura il collegamento tra il Consiglio e le Amministrazioni Comunali;
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Comune da presentare al Consiglio Comunale;
- svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio dei Giovani

ARTICOLO 5 - SCIoglimento

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI

1. I membri del Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza.
2. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del consiglio.
3. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive.
4. La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiduesimo anno di età nel corso del mandato.
5. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 7 - ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio dei Giovani sono pubbliche.
2. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del consiglio, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.
3. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari dei Comuni o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto dei Comune o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 8 – DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno 11 membri.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati voti di astensione.

3. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

ARTICOLO 9 – RAPPORTI CON I COMUNI

1. Le Amministrazioni comunali:

- trasmettono periodicamente e in via preventiva al Consiglio dei Giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il Comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere;
- invitano in maniera permanente il Consiglio Comunale dei Giovani alle sedute del Consiglio Comunale;
- invitano il Presidente del Consiglio Comunale dei giovani, alle sedute della Giunta comunale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
- consentono l'utilizzo delle rispettive Sale Consiliari per le adunanze del Consiglio dei Giovani fermo restando che, al fine di assicurare allo stesso una funzionalità piena e permanente, le attività legate al Consiglio Comunale dei giovani verranno svolte presso Spaziosamente Giovani alla presenza degli operatori incaricati. Il Consiglio Comunale dei Giovani si avvale della collaborazione del soggetto gestore di Spaziosamente Giovani per quanto concerne lo svolgimento delle competenze di cui all'art.2;
- prevedono, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio Comunale dei Giovani;
- coinvolgono in via prioritaria il Consiglio Comunale dei Giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall'Amministrazione Comunale .

PARTE SECONDA ELEZIONI

ARTICOLO 10 - REQUISITI DEGLI ELETTORI

1. Sono elettori del Consiglio Comunale dei Giovani, coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nei Comuni di Portogruaro e di Concordia Sagittaria;
- aver compiuto il quindicesimo anno di età;
- non aver superato il ventunesimo anno di età;

- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.
2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

ARTICOLO 11 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10
2. Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani, anche coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere residenti nei Comuni di Portogruaro e di Concordia Sagittaria o frequentare le scuole superiori di secondo grado di Portogruaro o essere iscritti al Polo Universitario di Portogruaro
 - aver compiuto il quindicesimo anno di età;
 - non aver superato il ventunesimo anno di età;
 - non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
 - non ricoprire cariche pubbliche nei Comuni di appartenenza.
3. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità.

ARTICOLO 12 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. I Sindaci indicano le elezioni con proprio atto e contestualmente individuano i componenti della Commissione elettorale e fissano i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Negli stessi atti vengono determinate:
 - la data delle consultazioni;
 - i seggi elettorali;
 - l'orario di apertura e chiusura dei seggi.
3. Delle elezioni è data adeguata pubblicità e tempestiva informazione ai giovani interessati, con ogni mezzo idoneo.

ARTICOLO 13 - LISTE ELETTORALI

1. L'elezione dei membri del Consiglio Comunale dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.
2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 30 (trenta) firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
3. Le liste devono essere presentate al Comune, pena l' inammissibilità, entro e non oltre le ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 10 (dieci).
5. Le liste devono necessariamente indicare:
 - la denominazione della lista, lo slogan ed il programma elettorale in 5 punti (max 500 battute);
 - Cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati.
6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui al successivo art. 14.

ARTICOLO 14 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:
 - dal Sindaco del Comune di Portogruaro o suo delegato, che presiede;
 - dal Sindaco del Comune di Concordia Sagittaria o suo delegato;
 - dai Segretari Generali dei due Comuni o funzionari appositamente delegati,
 - dal Responsabile del Servizio Elettorale del Comune di Portogruaro.
2. La Commissione Elettorale:
 - decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
 - verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - procede ai necessari controlli sulle candidature;
 - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - riepiloga i dati provenienti dal seggio elettorale;

- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.

5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ARTICOLO 15 - SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca le denominazioni delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ARTICOLO 16 - SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.

2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.

3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

ARTICOLO 17 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio Comunale dei Giovani, si svolgono nell'arco di un solo giorno.

2. Gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.

3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio apposito il nominativo e/o il numero corrispondente al candidato.
4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista, lo stesso è valido solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza, esso vale anche per la lista.
5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

ARTICOLO 18 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna lista presentata.

ARTICOLO 19 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale, di cui all'articolo 14.